

Restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione

Articolo 11 della legge sulle dogane (LD)

Articolo 38 dell'ordinanza sulle dogane (OD)

Articolo 60 della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Edizione 2022

Valido a partire dal 1.1.2022

Editore:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Ambito direzionale Basi

Sezione Disposti di natura non doganale

3003 Berna

E-mail: nze@bazg.admin.ch

Internet: www.bazg.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

INDICE

1	Condizioni	3
1.1	Tributi doganali all'importazione	3
1.2	Imposta sull'importazione	3
2	Modo di procedere e giustificativi	3
3	Domande posticipate	4
4	Emolumenti	4

1 Condizioni

Per i beni esteri di ritorno vengono restituiti, su domanda, i seguenti tributi.

1.1 Tributi doganali all'importazione

I tributi doganali all'importazione vengono restituiti se:

- entro tre anni i beni sono rispediti intatti al mittente in territorio doganale estero a causa di rifiuto d'accettazione del destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono stati importati in territorio doganale, oppure perché invendibili.
Per le risedizioni dovute a difetti accertati soltanto all'atto della trasformazione, la restituzione viene concessa anche se i beni sono riesportati dopo aver subito modifiche.
- i beni sono riesportati perché secondo il diritto svizzero non possono essere messi in commercio.

1.2 Imposta sull'importazione

L'imposta sull'importazione è restituita se le seguenti condizioni sono adempite cumulativamente:

- l'importatore non può dedurre o può dedurre solo in parte l'imposta sull'importazione come imposta precedente nel rendiconto destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- i beni
 - sono riesportati intatti senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati usati (il motivo della riesportazione è irrilevante), oppure
 - pur essendo stati usati sul territorio svizzero, sono successivamente riesportati in seguito all'annullamento della fornitura (p. es. annullamento del contratto d'acquisto, di locazione o d'appalto). In tal caso la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'uso del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'uso nonché ai tributi all'importazione non restituiti;
- l'identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza è comprovata;
- la riesportazione avviene entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile nel quale l'imposta sull'importazione è stata riscossa.

2 Modo di procedere e giustificativi

La restituzione dei tributi all'importazione va chiesta nella dichiarazione doganale d'esportazione, la quale deve parimenti contenere le seguenti indicazioni:

- l'indicazione "Beni esteri di ritorno; si chiede la restituzione del dazio/dell'IVA";
- i documenti d'importazione con i quali i beni di ritorno sono stati tassati;
- l'indirizzo del destinatario all'estero.

La dichiarazione doganale d'esportazione deve essere allestita anche se il valore dell'invio è inferiore a 1000 franchi.

Lo speditore deve allegare alla lettera di vettura o ai documenti di scorta i seguenti documenti supplementari all'attenzione dell'ufficio doganale:

- la domanda di restituzione sotto forma di lettera;
 Nella domanda occorre indicare il motivo per cui i beni vengono riesportati. Per la restituzione dell'imposta sull'importazione è inoltre necessario attestare che quest'ultima non può essere fatta valere come imposta precedente o può esserlo solo in parte. Se solo una parte dei beni importati è riesportata all'estero, occorre indicare in ogni singolo documento d'importazione (decisione d'imposizione dazio e IVA) e nelle relative fatture quali beni vengono riesportati. È inoltre necessario menzionare a chi e su quale conto deve essere versato l'importo da restituire.
 Se l'esportatore allestisce e firma personalmente la lettera di vettura, i summenzionati dati possono essere menzionati anche in tale documento. In questo caso non è necessaria una domanda di restituzione separata in forma scritta.
- il documento d'importazione (originale, copia o, se in formato elettronico, in versione stampata);
- le fatture, i bollettini di consegna, i documenti di trasporto e via di seguito, allestiti in correlazione con i beni importati e riesportati;
- la corrispondenza (e-mail ecc.) con i fornitori esteri:
 - per le domande di restituzione dei tributi doganali da tale corrispondenza deve essere desumibile il motivo della riesportazione dei beni.
 - per le domande di restituzione dell'imposta sull'importazione relativa a beni usati in territorio svizzero, la corrispondenza deve comprovare che la fornitura che ha condotto all'importazione (p. es. vendita) è annullata;
- i giustificativi di pagamento e bonifico (note di credito).

L'ufficio doganale può esigere altri mezzi probatori.

3 Domande posticipate

Le domande posticipate di restituzione dei tributi doganali possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto, entro 60 giorni a contare dalla riesportazione del bene, alla direzione del circondario in cui è avvenuta la riesportazione. Lo stesso vale per le domande posticipate di restituzione dell'imposta sull'importazione, se sono presentate entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'esportazione presso la direzione delle dogane ivi menzionata. Le condizioni per la restituzione devono essere comprovate mediante i giustificativi menzionati alla cifra 2 e i documenti d'esportazione.

4 Emolumenti

Dall'importo da restituire viene dedotto un emolumento che ammonta al 5 per cento dell'importo della restituzione, al minimo 30 franchi e al massimo 500 franchi.